

INPS

DETERMINAZIONE n. 150 del 19 NOV. 2015

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 20 NOV. 2015

Oggetto: accordo operativo tra INPS e il Comando Generale della Guardia di Finanza per l'accesso al sistema informativo dell'ISEE in modalità federata nell'ambito di indagini.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che, in attuazione del suddetto articolo 5, ha profondamente riformato la disciplina in materia di ISEE;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del D.P.C.M. sopra citato con il quale si è stabilito che l'Istituto, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, adotti un disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati del Sistema Informativo ISEE, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

Visto il Decreto Direttoriale INPS n. 5 del 9 marzo 2015, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 62/2015, contenente le regole tecniche di sicurezza per la trasmissione e l'accesso alle informazioni del Sistema Informativo ISEE (SII) ed in particolare le possibilità di consultazione delle stesse informazioni da parte della Guardia di Finanza;

Preso atto che il parere del Garante n. 62/2015 distingue gli accessi della Guardia di Finanza al SII in due categorie : quelli effettuati nell'ambito di indagini e quelli effettuati nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento svolta dal predetto Corpo di polizia;

Preso atto che gli accessi di cui sopra derivanti dall'attività di programmazione possono essere effettuati solo a seguito della definizione di criteri selettivi da indicare in apposito protocollo di intesa tra INPS e Guardia di Finanza da sottoporre preventivamente alle valutazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Preso atto che, al fine di attuare nel breve termine una collaborazione tra INPS e Guardia di Finanza aderente alle disposizioni sopra riportate, nell'accordo operativo sono state definite le modalità di consultazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito di specifiche indagini, dell'attestazione riportante l'ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS;

Preso atto che l'individuazione di criteri selettivi per l'accesso al SII nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento del medesimo Corpo di Polizia, invece, sono stati rimandati, per i tempi più lunghi necessari alla loro identificazione, ad un successivo protocollo tra le Parti diretto a stabilire i termini della collaborazione secondo quanto previsto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 62/2015;

Atteso che gli utenti autorizzati ad accedere al SII sono gli appartenenti alla Guardia di Finanza ai quali viene attribuito uno specifico profilo di abilitazione in modalità federata, ossia facendo ricadere sullo stesso Corpo di Polizia l'onere di consentire l'utilizzo del servizio messo a disposizione dall'INPS ai soli operatori abilitati e identificati dal sistema proprio interno con garanzia, altresì, della tracciabilità delle operazioni consentite;

Atteso che al fine di garantire la sicurezza delle abilitazioni degli utenti alle funzioni effettivamente svolte, la Guardia di Finanza adotta una specifica procedura che prevede la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni secondo i requisiti di sicurezza propri e nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;

Considerato che le stesse modalità tecniche adottate per l'attuazione di quanto previsto nell'accordo in esame saranno utilizzate per consentire alla Guardia di Finanza l'accesso a servizi dell'Istituto che potranno essere successivamente resi consultabili al predetto Corpo di Polizia in attuazione di disposizioni normative e/o per finalità istituzionali nel rispetto in ogni caso del Codice e delle disposizioni impartite in materia di Privacy dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Atteso che l'Istituto rende disponibili i dati come risultano al momento dell'interrogazione non assumendo responsabilità per la mancanza di

aggiornamenti che non dipendano dall'INPS, per variazioni che possono successivamente intervenire, per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del *servizio* non preventivamente pianificabili;

Visto che nell'attuazione dell'accordo, le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare l'accordo operativo tra INPS e il Comando Generale della Guardia di Finanza per l'accesso al sistema informativo dell'ISEE in modalità federata nell'ambito di indagini, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Presidente
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore





Guardia di Finanza



**Accordo operativo
per l'accesso al sistema informativo dell'ISEE in modalità federata
nell'ambito di indagini**

Tra

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato "Istituto" o "INPS" o, congiuntamente alla Guardia di Finanza "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, nella persona del

e

il Comando Generale della Guardia di Finanza (di seguito denominato "Guardia di Finanza" o, congiuntamente all'Istituto, "le Parti") con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51, nella persona del Gen.B. Gianfranco Carozza, Capo del V Reparto del Comando Generale,

VISTI

l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 su "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" ed, in particolare, l'art. 2, comma 1 e comma 2, lettera f), dello stesso decreto che demandano alla Guardia di Finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni anche in materia di entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

l'articolo 2, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 68/2001, che estende ai militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti citati nel comma 2, le facoltà e i poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni;

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, recante "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE" in materia di informazioni contenute nella banca dati sulle prestazioni sociali agevolate e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede la facoltà, per finalità di controllo, di accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel sistema informativo dell'ISEE anche alla Guardia di Finanza;

l'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina in materia di ISEE previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221);

l'art. 12, comma 2, del D.P.C.M. sopra citato nel quale è stabilito che l'Istituto, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, adotti un disciplinare tecnico per la regolamentazione del trattamento dei predetti dati e delle modalità di scambio delle informazioni di pertinenza della base dati ISEE;

il Decreto Direttoriale INPS n. 5 del 9 marzo 2015 recante il disciplinare tecnico di cui sopra contenente le regole tecniche di sicurezza per la trasmissione e l'accesso alle informazioni del Sistema Informativo ISEE ed in particolare le possibilità di consultazione delle stesse informazioni da parte della Guardia di Finanza;

il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;

le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso sullo schema di decreto direttoriale INPS n. 5/2015 con provvedimento n. 62 del 5 febbraio 2015 che distingue gli accessi della Guardia di Finanza al SII in due categorie: quelli effettuati nell'ambito di indagini e quelli effettuati nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento svolta dal predetto Corpo di polizia con la precisazione che quest'ultima tipologia di accessi può effettuarsi solo a seguito della definizione di criteri selettivi da indicare in apposito protocollo di intesa tra INPS e Guardia di

Finanza da sottoporre alle valutazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

l'art. 7 del Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'I.N.P.S. e la Guardia di Finanza", siglato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Commissario Straordinario *pro tempore* dell'I.N.P.S. in data 12 giugno 2014, che rinvia la disciplina delle modalità di accesso alle banche dati di cui le parti detengono la titolarità alla stipula di appositi *accordi*;

RITENUTO

di consentire alla Guardia di Finanza l'accesso ai dati acquisiti dal Sistema Informativo dell'ISEE per l'espletamento di indagini specifiche, anche delegate dall'Autorità giudiziaria, rimandando ad un successivo accordo l'individuazione di criteri selettivi per l'accesso al SII nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento dello stesso Corpo di Polizia, secondo quanto previsto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 62/2015;

tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

ART. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente accordo, si intende per:
 - a. "*portale*", il sistema di accesso al *servizio*;
 - b. "*servizio*", l'accesso ai dati acquisiti dal sistema informativo dell'ISEE, attraverso il portale concesso dall'Istituto, secondo le modalità indicate nel presente accordo;
 - c. "*Codice*", il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - d. "*responsabile dell'accordo*", il soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti la gestione del presente atto;
 - e. "*referente tecnico*", il soggetto nominato da ciascuna delle Parti preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dell'accordo nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nello stesso documento;
 - f. "*supervisore*" il soggetto nominato dalla Guardia di Finanza fruitore dei dati e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte dei propri utenti;
 - g. "*amministratore utenze*" soggetto nominato dalla Guardia di Finanza preposto alla concessione delle autorizzazioni di accesso per gli utenti del servizio;
 - h. "*utente*", soggetto abilitato all'utilizzo del *servizio* dalla Guardia di Finanza;
 - i. "*DSU*" la Dichiarazione Sostitutiva Unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
 - j. "*ISEE*" l'Indicatore situazione economica equivalente;
 - k. "*SII*" il sistema informativo dell'ISEE.

ART. 2

Oggetto e finalità

Il presente accordo operativo disciplina i rapporti tra le Parti diretto a regolare le modalità di accesso della Guardia di Finanza al "servizio" INPS previsto in adempimento della normativa riportata in premessa con riferimento allo svolgimento di accertamenti dello stesso Corpo di Polizia effettuati nell'ambito di indagini specifiche, anche delegate dall'Autorità giudiziaria.

Per tale finalità, la Guardia di Finanza può accedere senza restrizioni all'attestazione riportante l'ISEE, al contenuto della DSU nonché agli elementi informativi necessari al calcolo, acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS.

ART. 3

Soggetti autorizzati all'accesso

Gli utenti autorizzati ad accedere al *servizio* sono gli appartenenti alla Guardia di Finanza ai quali è stato attribuito, dall'amministratore utenze del Corpo, uno specifico profilo di abilitazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo le modalità tecniche stabilite nei successivi articoli del presente atto.

Gli stessi, in qualità di incaricati del trattamento dei dati, sono istruiti sulle specifiche funzionalità del portale nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso in essere dall'Istituto e dalla Guardia di Finanza.

ART. 4

Modalità di accesso

L'accesso al *servizio* è consentito in via telematica esclusivamente dalle postazioni di lavoro della Guardia di Finanza con l'utilizzo di codici identificativi personali rilasciati dallo stesso Corpo di Polizia attraverso i propri sistemi di autenticazione informatica.

Gli accessi previsti al comma 1 sono implementati mediante sistemi di "autenticazione federata" basati sul protocollo SAML 2.0.

Le modalità di accesso al *servizio*, in modalità federata, prevedono che sia onere della Guardia di Finanza consentire l'utilizzo del servizio messo a disposizione dall'INPS ai soli operatori abilitati e identificati dal sistema proprio interno, garantendo altresì la tracciabilità delle operazioni.

Le stesse modalità tecniche saranno adottate per consentire alla Guardia di Finanza l'accesso a servizi dell'Istituto che potranno essere successivamente resi consultabili al predetto Corpo di Polizia in attuazione di disposizioni normative e/o per finalità istituzionali nel rispetto in ogni caso del Codice e delle disposizioni impartite in materia di Privacy dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'Istituto rende disponibili i dati come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dall'INPS, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del *servizio* non preventivamente pianificabili.

ART. 5

Individuazione dei soggetti responsabili e referenti previsti nell'accordo

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente accordo, ciascuna delle Parti nomina i soggetti responsabili e i referenti di seguito indicati:

Per l'INPS

- il "responsabile dell'accordo operativo" è il Direttore Centrale Organizzazione;
- il "referente tecnico" è il Direttore Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici;

Per la Guardia di Finanza:

- il "responsabile dell'accordo operativo" è il Capo del V Reparto del Comando Generale, in qualità di Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Corpo;
- il "referente tecnico" è il Capo Servizio Informatica del Comando Generale, in qualità di Responsabile della Sicurezza Informatica per il Corpo, responsabile del controllo sul corretto utilizzo del servizio, della gestione operativa delle credenziali di accesso e del rispetto dei criteri selettivi individuati nell'accordo;
- l' "amministratore locale" è il Capo Sezione Centro Elaborazione Dati del Servizio Informatica (RM0010383p@pec.gdf.it)

Eventuali modifiche relative ai soggetti individuati potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le Parti.

ART. 6

Adempimenti a carico dell'Istituto

L'Istituto rende disponibile il servizio nella fascia oraria 0-24 in ragione delle esigenze di cui all'art. 2 salvo possibili sospensioni necessarie per la gestione operativa dei sistemi.

Il servizio consultabile in modalità federata è assicurato a partire dal primo giorno successivo all'adempimento da parte della Guardia di Finanza degli obblighi connessi alla procedura di attivazione, di cui all'art. 9.

L'Istituto, su richiesta della Guardia di Finanza, fornisce informazioni idonee a consentire il monitoraggio delle operazioni compiute e a supportare i controlli, anche a campione, sulle attività svolte dagli utenti.

ART. 7

Adempimenti a carico della Guardia di Finanza

Al fine di garantire la sicurezza delle abilitazioni degli utenti alle funzioni effettivamente svolte, la Guardia di Finanza adotta una procedura che preveda la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni secondo i requisiti di sicurezza propri e nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente. In caso di cessazione dalle funzioni di uno o più soggetti abilitati al servizio, la Guardia di Finanza disabilita sul proprio sistema l'utente.

ART. 8

Trattamento dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Nel rispetto delle indicazioni del Codice i soggetti di cui all'art. 3 procederanno al trattamento dei dati acquisiti in applicazione del presente accordo secondo i canoni della pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite.

La Guardia di Finanza, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi del presente accordo saranno trattati esclusivamente per finalità nello stesso previste.

La Guardia di Finanza assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge; garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. n.196/2003.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità previste nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

ART. 9

Misure di sicurezza

La Guardia di Finanza attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:

- a) adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'*utente*;
- b) adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
 - le credenziali di autenticazione:
 - identificano in modo univoco una persona fisica;
 - sono emesse e distribuite agli *utenti* in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 - sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
 - nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti criteri:
 - scadenza della password (non oltre 90 giorni);
 - blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
 - verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice fiscale);
 - la procedura di autenticazione dell'*utente* è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo SSL con RSA a 2048 bit e 3DES.

La Guardia di Finanza comunica all'Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

Art. 10

Divieto di replica della banca dati e di utilizzo dei c.d. robot

La Guardia di Finanza non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li utilizza per la creazione di autonome banche dati.

La Guardia di Finanza impartisce agli utenti di cui all'art. 3 direttive relative al divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati.

ART. 11

Tracciamento degli accessi

Per ogni accesso la Guardia di Finanza e l'Istituto procedono alla registrazione delle informazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice.

Le informazioni di cui al comma 1 devono essere conservate per almeno 24 mesi.

Le Parti congiuntamente svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite dal presente accordo. A fronte di eventuali anomalie riscontrate verranno effettuate verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi.

ART. 12

Interruzione del servizio

L'Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora:

- a. siano violate le prescrizioni di cui al presente accordo;
- b. vengano meno le condizioni legittimanti per le quali lo stesso accordo è stato stipulato.

ART. 13

Durata

Il presente accordo operativo entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è valido per tre anni.

ART. 14

Modifiche

Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente accordo, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura dell'atto a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzione tecnico/informatiche relative al servizio previsto.

Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche all'accordo che attengano alla struttura dello stesso in esito a quanto indicato nel comma precedente ed

all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione del servizio, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite del Responsabile dell'accordo. Sarà cura dei Responsabili dell'accordo valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di un nuovo atto.

ART. 15

Oneri

Dal presente accordo non deriveranno oneri per le Parti.

Guardia di Finanza

INPS